



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 330 DEL 19/04/2018

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. N. 24/91, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA MT A 20 KV IN CAVO INTERRATO E IN CAVO AEREO IN SOSTITUZIONE DI LINEA AEREA, IN CONDUTTORI NUDI, DA DEMOLIRE DA CABINA ESISTENTE "MUSCE" A CABINE ESISTENTI "BOSCO", "SAN DOMENICO", "LAMARA", "GUARDINALT", "RODIGHIERI", "F. FILZI", "VIA CINQUE", "APO" E "VAL D'ORCO", CON DERIVAZIONI BT FINO A 1.000 V., IN COMUNE DI ASIAGO - ISTANZA VI18/01

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda VI18/01 del 03.01.2018, acquisita al protocollo provinciale n. 418 in data 04.01.2018, con la quale e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un tratto di linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato e in cavo aereo in sostituzione di linea aerea, in conduttori nudi, da demolire da cabina esistente "MUSCE" a cabine esistenti "BOSCO", "SAN DOMENICO", "LAMARA", "GUARDINALT", "RODIGHIERI", "F. FILZI", "VIA CINQUE", "APO" E "VAL D'ORCO", con derivazioni BT fino a 1.000 V., in Comune di Asiago.

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo dei Comuni interessati dell'intervento nessuna opposizione od osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati;
- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:
 - a) Agenzia del Demanio-Filiale Veneto
- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;
- che e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto, con dichiarazione ns. prot. n. 18180 del 19.03.2018, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;
- che e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto, con nota ns. prot. n. 419 del 04.01.2018, ha inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 22.08.2017.

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative e della ricevuta di pagamento delle spese istruttorie;

- che e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto, con nota ns. prot. n. 9508 del 13.02.2018, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis, del D. Lgs n. 259/2003, la conformità a quanto previsto dall'articolo 95 dello stesso D. Lgs n. 259/2003 in materia di interferenze;
- che gli impianti riguardanti il tratto di linea interessano aree assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e successive modifiche;
- che l'autorizzazione rilasciata dalla provincia sostituisce i titoli edilizi previsti dalla legge;
- che con ns. nota prot. n. 13910 del 01.03.2018, ricevuta dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza il 01.03.2018, è stato chiesto il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con l'allegata nota prot. n. 6984 del 22.03.2018, acquisita al Protocollo Provinciale con il n. 21255 del 29.03.2018, ha espresso *“parere favorevole circa la compatibilità delle opere sopra descritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione”* ma ritiene *“che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito elencate : - si preveda di interrare, compatibilmente con le esigenze della linea, anche il restante tratto aereo”*;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti Integrata - istituita presso il Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio della Provincia di Vicenza - nella seduta del 15.02.2018, ha ritenuto l'istanza di autorizzazione regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, ed ha espresso parere favorevole all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti in oggetto, subordinatamente all'osservanza delle norme e prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici, con le seguenti prescrizioni:

- *che i pali di sostegno siano tinteggiati con colore tipo “RAL 8028”*;
- *che i sostegni e gli impianti delle linee da demolire dovranno essere rimossi entro sei mesi dalla messa in esercizio del nuovo impianto ed avviati al recupero o agli idonei siti di smaltimento ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.*

VISTI:

- il T.U. della Legge n. 1775 del 11.12.1933;
- il R.D.30.12.1923 n. 3267 ed il R.D. 16.05.1926 n. 1126;
- la Legge n. 339 del 28.06.1986;
- il Decreto interministeriale n. 449 del 21.03.1988;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16.01.1991;
- la Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978;
- la Legge Regionale n. 24 del 06.09.1991;
- la Legge Regionale n. 27 del 30.06.1993;
- la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
- la Legge Regionale n. 27 del 13.09.2001;
- il D.P.C.M. 08.07.2003;
- il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 330 del 27.12.2004;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M.A. del 29.05.2008;
- il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n. 120 del 13.06.2017;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

AUTORIZZA

e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica MT a 20 kV in cavo interrato e in cavo aereo in sostituzione di linea aerea, in conduttori nudi, da demolire da cabina esistente "MUSCE" a cabine esistenti "BOSCO", "SAN DOMENICO", "LAMARA", "GUARDINALT", "RODIGHIERI", "F. FILZI", "VIA CINQUE", "APO" E "VAL D'ORCO", con derivazioni BT fino a 1.000 V., in Comune di Asiago, come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda in oggetto, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

DETERMINA

- che il presente provvedimento comprende anche l'autorizzazione paesaggistica che, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., viene trasmessa alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- che la linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986 n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24 del 06.09.1991;
- che e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto dovrà comunicare tempestivamente alla Provincia di Vicenza la data d'inizio lavori di costruzione degli impianti e la data d'inizio di messa in esercizio degli impianti, previa esecuzione di collaudo delle opere.
La società dovrà rispettare l'allegato parere, prot. n. 6984 del 22.03.2018, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, nonché le prescrizioni indicate nel parere della Commissione Provinciale Elettrodotti Integrata del 15.02.2018.
La società dovrà completare le demolizioni delle strutture elettriche sostituite entro mesi 6 (sei) dalla messa in esercizio degli impianti;
- che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991 n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- di richiamare al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa;
- che il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- che e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto, è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione;

- che tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Triveneto;
- che il presente decreto va affisso all'albo di questa Provincia per 15 (quindici) giorni consecutivi ed a quello del Comune interessato. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto nel termine di giorni 60 (sessanta) o, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato entro giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto;
- che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 180 (ID. PROC. N. 254);
- di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla L. 213/2012);
- di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line;
- che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune interessato e per conoscenza alla Regione Veneto, Area sviluppo Economico – Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, preso atto che la L.R. 30.12.2016 n. 30 prevede la riallocazione delle competenze in materia di energia, All. A, in capo alla Regione;
- che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01161501810502.

Vicenza, 19/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**


Responsabile del Procedimento: Geometra Piazza Vittorio



Verona, 12 MAR. 2018

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA



ALLA PROVINCIA DI VICENZA - SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZI AL
TERRITORIO

PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

AL COMUNE DI ASIAGO (VI)

PEC asiago.vi@cert.ip-veneto.net

ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE
C/O SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT
DEL VENETO

sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. N. 6984 Allegati

Class. 34.10.02

Fascicolo Asiago

Sottofascicolo Enel

Pos. Mon. Pos. Vincolo

Risposta al foglio del 01-03-2018 N. 13910

Prot. Sabap del 05-03-2018 N. 0005314

Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art. 14, c. 1-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98.

Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

OGGETTO: Comune di Asiago - (Vicenza) – Lavori di costruzione ed esercizio di un tratto di linea elettrica.

Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Vs. rif. : prot. 13910 del 01-03-2018

Ditta: e-distribuzione

Con riferimento alla richiesta pervenuta il 01-03-2018 e acquisita a protocollo in data 05-03-2018 al n. 0005314, inoltrata da parte di codesta Amministrazione a seguito dell'attivazione delle procedure relative all'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. di compatibilità paesaggistica del progettato intervento, da realizzarsi in sottoposto alle disposizioni della Parte Terza - Beni paesaggistici del citato D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;

Preso atto che la Regione del Veneto ha definito l'elenco dei comuni a cui sono state conferite le deleghe per le funzioni amministrative in materie di beni paesaggistici previste dalla L.R. 13 aprile 2001, n. 11, con decreto dirigenziale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, n. 134 del 20.12.2010 e s.m. e i.;

Esaminata la documentazione pervenuta, vista la Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e vista la relazione illustrativa degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione in indirizzo ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;

Preso atto del parere espresso in data da codesta Amministrazione, e ritenuto di condividere le valutazioni in esso contenute in quanto le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza, non arrecano sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area sottoposta a tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime il presente **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità delle opere sopra descritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Al termine dell'esame istruttorio, pur valutando nel complesso ammissibile l'intervento proposto, si ritiene che, al fine di migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela, debbano essere osservate le condizioni di seguito elencate:

- si preveda di interrare, compatibilmente con le esigenze della linea, anche il restante tratto aereo.



P.ta San Fermo, 3/a - 37121 Verona - C.F.:80022500237 - Codice IPA: CER15H
tel. 0458050111 - fax: 045597504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel.: 045-8050198
E-mail: sabap-vr@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web <http://sbap.vr.beniculturali.it>

Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche vigenti. Sono fatti altresì salvi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle altre disposizioni di legge in ordine ai beni interessati dall'intervento in questione.

È possibile, per le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento, attivare le procedure di cui all'art. 39 comma 3 lettera a) del D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014.

Il SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani

Il responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Funzionario architetto Giovanna Battista

GB/mc 21/03/18 - 20180305-0005314-Asiago-Enel-art 146 pf prescr.



P.ta San Fermo, 3/a - 37121 Verona - C.F.:80022500237 - Codice IPA: CER15H
tel. 0458050111 - fax: 045397504 - 0458050147; Ufficio Esportazione tel.: 045-8050198
E-mail: sabap-vr@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web <http://sbap-vr.beniculturali.it>